



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 128 del 06/04/2017

Oggetto: LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N.448/1998, ART.31, COMMI 45 E SS. - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.). TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' - CONDOMINIO COLLE SAN VITO. DITTA : FIOCCA ANTONELLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO

- che la Legge n.448 del 23 dicembre 1998 ha previsto, all'art. 31 comma 45 e seguenti:
 - a) che i Comuni possono, su richiesta degli interessati, cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima Legge;
 - b) che i Comuni possono acconsentire alla sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.35 della Legge 865/1971 e s.m.i. per la cessione del diritto di proprietà;
- che la deliberazione consiliare n.3 del 17 gennaio 2001, nel regolamentare l'intera procedura della suddetta e previgente normativa, ha previsto per altro che le convenzioni stipulate dai Comuni devono uniformarsi alle convenzioni tipo di cui agli allegati "B" e "C" della deliberazione stessa, ed in particolare quelle di cui all'articolo 35 della Legge n.865/1971 e s.m.i., per interventi su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà e localizzati all'interno dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);
- che il legislatore, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, ha integrato nuovamente l'art. 31 comma 49 della Legge n. 448/1998 con le previsioni di cui all'art.5, comma 3 bis della Legge 12 luglio 2011 n. 106 (di conversione del D.L. 13 maggio 2011 n.70), prevedendo anche la possibilità di rimozione dei vincoli negoziali;
- che la deliberazione consiliare n.6 del 4 marzo 2016 ha recepito detta normativa prevedendo anche la rimozione dei vincoli negoziali uniformandosi alle nuove convenzioni tipo di cui agli allegati "A", "B" e "C" della deliberazione stessa;

VISTA la nota 23 agosto 2016, in atti del Comune al prot.n.11396, con la quale la Signora Fiocca Antonella, ai sensi dell'art.31, commi 45 e seguenti della legge 448/1998, ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, sulla porzione dell'area costituente il comparto A3 del P.E.E.P. approvato con deliberazione consiliare n.77 del 22 dicembre 1981 e seguenti, già vantata dalla Cooperativa "COLLE SAN VITO – Società Cooperativa Edilizia a r.l.", con effetti utili sugli immobili di proprietà;

VISTA la Determinazione 19 aprile 2004, n.390, con la quale è stato calcolato l'ammontare del corrispettivo ex art.31, c.48 della legge 448/1998, relativo al detto comparti A3 del P.E.E.P. e per ogni singolo superficiario del condominio "Colle San Vito";

CONSIDERATO

- che le statuizioni di cui in premessa consentono la trasformazione del diritto di superficie vantato in piena proprietà a semplice richiesta dell'interessato;
- che, per il caso di specie, la trasformazione richiesta è subordinata al pagamento del corrispettivo ex art.31, c.48 della legge 448/1998, di cui alla Tabella 5 – A3 allegata alla Determinazione n.390/2004, pari ad Euro 1.026,83, oltre rivalutazione monetaria, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 25 novembre 2009;
- che il corrispettivo rivalutato in Euro 1.228,40 è stato interamente versato al Comune di Castel di Sangro;
- che non sussistono elementi ostativi alla trasformazione di che trattasi;

RITENUTO

- dover disporre la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, con effetti utili sulla proprietà superficiaria vantata dalla Sig.ra Fiocca Antonella in area P.E.E.P., censita in catasto al foglio 37, particella 787, subalterni 5 e 18, oltre che sull'area in comproprietà;
- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, formalizzare la suddetta trasformazione secondo lo schema di contratto allegato "B" della deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 4 marzo 2016, disponendo anche la rimozione dei vincoli convenzionali negoziali;

DETERMINA

1. per quanto espresso in narrativa, ai sensi dell'art.31, commi 45 e seguenti, della legge 448/1998, di disporre la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena sulle aree P.E.E.P. concesse alla cooperativa "COLLE SAN VITO – Società Cooperativa Edilizia a r.l.", con convenzione 19 dicembre 1990, con effetti utili sulla proprietà superficiaria vantata dalla Signora Fiocca Antonella (Codice Fiscale FCCNNL58H53C096L) e censite in catasto al foglio 37, particella 787, subalterni 5 e 18.
2. Formalizzare la trasformazione di cui al punto 1) provvedendo alla stipula della nuova convenzione a totale spese dell'acquirente, secondo lo schema allegato "A", apportando inoltre quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche meramente formali o ricognitive di dati di fatto, comunque dirette ad una migliore redazione degli atti pubblici.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare nell'intesa che:
 - la cessione di cui al punto 1) è effettuata ai sensi dell'art.31, commi 45 e seguenti, della legge 448/1998 in virtù della deliberazione consiliare n.6 del 4 marzo 2016;
 - la scelta del contraente è avvenuta a trattativa privata diretta in virtù della facoltà concessa allo stesso dalla citata normativa, quale unico avente titolo a concorrere per la trasformazione di che trattasi;
 - la convenzione sarà stipulata per atto pubblico presso l'Ufficio della Segreteria Generale del Comune;
 - la convenzione avrà ad oggetto la cessione in proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie, nonché la rimozione dei vincoli convenzionali negoziali, con effetti utili ed onerose sulla proprietà urbana vantata dalla Signora Fiocca Antonella (Codice Fiscale FCCNNL58H53C096L), al corrispettivo di Euro 1.228,40;
 - la convenzione conterrà le clausole essenziali contenute nello schema del contratto Allegato "A", già Allegato "B" della Deliberazione consiliare n.6 del 4 marzo 2016, apportando eventuali correzioni di cui al punto 2).
4. Di dare mandato al competente ufficio affinché provveda a tutti i successivi adempimenti connessi con l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Elio Frabotta

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMI 45 E SS. DELLA LEGGE 448/1998, PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE P.E.E.P. CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE EX ART. 35 DELLA LEGGE 865/71 E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI NEGOZIALI.

L'anno _____ (_____) addì ____ (_____) del mese di _____, nella Residenza municipale di Castel di Sangro, in Corso Vittorio Emanuele II n.10, nella Segreteria generale del Comune. Avanti a me dott.ssa Marisa D'Amico, Segretario Generale, autorizzata a rogare atti nell'interesse del Comune, a norma dell'art.97 – comma 4 – lett. c) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti:

1. da una parte l'ing. Elio Frabotta, nato a San Miguel (Argentina), il 21 aprile 1959, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale interviene a questo atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Castel di Sangro, nella sua qualità di Responsabile del IV Settore del Comune di Castel di Sangro, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal Decreto Sindacale n.08/4-1, dell'1 agosto 2015, in esecuzione dei seguenti provvedimenti :

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 17 gennaio 2001;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 12 febbraio 2004;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 25 novembre 2009;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 4 marzo 2016;
- Determinazione n._____ del _____, assunta ai sensi dell'art.192 del D.Lgsl.n.267/2000.

Dichiara il codice fiscale dell'Ente che rappresenta come di seguito: 82000330660, che di seguito verrà denominato per brevità anche "parte cedente";

2. dall'altra parte la Signora Fiocca Antonella, nata a Castel di Sangro il 13 giugno 1958 ed ivi residente in Via Della Croce n.9, codice fiscale FCCNNL58H53C096L, in qualità di proprietaria degli immobili realizzati su di un'area concessa in diritto di superficie alla Cooperativa "Colle San Vito – Società Cooperativa Edilizia a r.l." dal Comune di Castel di Sangro ai sensi dell'art.35 della Legge 865/71. Ad ogni effetto di legge dichiara di essere di stato libero e che di seguito per brevità verrà denominata anche "parte acquirente".

Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Generale sono certo, convengono e stipulano quanto segue;

PREMETTONO:

- che in data 19 dicembre 1990, con convenzione ai rogiti notaio Silvana Golia, già di Castel di Sangro (AQ), repertorio n.11768, raccolta n.3518, registrata a Castel di Sangro (AQ), l'8 gennaio 1991, al n.12 e trascritta a L'Aquila il 30 gennaio 1991, ai numeri 2731/2545, è stato concesso in diritto di superficie per la durata di novantanove anni alla Cooperativa "COLLE SAN VITO Società Cooperativa Edilizia a r.l.", un appezzamento di terreno posto in Castel di Sangro (AQ), in via Della Croce di metri quadrati 1545 circa, rappresentato al Catasto Terreni del comune censuario di Castel di Sangro (AQ) al Foglio 37, particelle 785, 786 e 787, già particelle n.648, 651 e 398, inserito nel piano delle zone per l'edilizia economica e popolare, adottato ai sensi della Legge n.167/62 e per la realizzazione di alloggi sociali ai sensi dell'art.35 della legge 865/71;
- che su detta area la Cooperativa "COLLE SAN VITO - Società Cooperativa Edilizia a r.l." ha realizzato un fabbricato posto al civico 9 della Via Della Croce e composto da

- 10 (dieci) alloggi con annessi locali soffitta e cantina e 10 (dieci) locali garage;
- che in data 23 novembre 1995, con atto ai rogiti notaio Vittorio Altiero di Roccaraso (AQ), repertorio n.15020, registrato a Castel di Sangro il 7 dicembre 1995 al n.716 e trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di L'Aquila in data 15 dicembre 1995 alla formalità 15674, sono stati assegnati dalla Cooperativa "COLLE SAN VITO – Società Cooperativa Edilizia a r.l." al socio Gasbarro Manlio, vigente il regime di comunione legale dei beni, in proprietà superficaria, i seguenti immobili in Castel di Sangro (AQ), alla Via Della Croce n.9 e precisamente :
 - a) appartamento al piano secondo della scala "A", distinto con il numero interno 5 (cinque), composto da quattro vani ed accessori, a confine con vano scala, con appartamento interno cinque scala "B" e con area scoperta a più lati;
 - locale cantina posta al piano seminterrato della medesima scala, a confine con spazio di manovra, con cantine sub. 16 e sub. 17;
 - locale sottotetto al piano terzo della medesima scala, a confine con locale sub.15, con corridoio comune e con area scoperta;è complessivamente riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Castel di Sangro (AQ) al foglio 37, particella 787, subalterno 18, Via Colle della Croce, piano S1-2-3, interno 5 scala A, categoria A/2, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita Euro 469,98;
 - b) locale garage posto al piano seminterrato del fabbricato della superficie di circa tredici metri quadrati, confinante con spazio di manovra, con garage sub.6 e sub.4, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Castel di Sangro (AQ) al foglio 37, particella 787, subalterno 5, Via Colle della Croce, piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza 13 mq, rendita Euro 28,20;il tutto per una caratura millesimale di proprietà dell'intero condominio pari a 102,14 (centodue virgola quattordici) millesimi;
 - che con decreto di trasferimento del Tribunale di Sulmona del 21 aprile 2005, repertorio 128, trascritto a L'Aquila il 4 giugno 2005 al numero speciale d'ordine 9125, detti immobili sono divenuti in proprietà del Signor PAPA Giovanni nato a Napoli il 27 febbraio 1963, quale titolare della ditta individuale "LEON COSTRUZIONI DI PAPA GIOVANNI", corrente in Portici (NA), alla Via Cristofaro, Traversa Leone n.8, partita I.V.A. 04205371216;
 - che, infine, in data 30 maggio 2006, con atto ai rogiti notaio Patrizio D'Angiolella, già di Castel di Sangro (AQ), repertorio n.7661, registrato a Castel di Sangro il 5 giugno 2006 al n.550 e trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di L'Aquila in data 6 giugno 2006 ai numeri 13962/8274, detti immobili sono divenuti in proprietà superficaria esclusiva della Signora Fiocca Antonella;
 - che la Legge 23 dicembre 1998, n.448, all'art.31 comma 45, stabilisce che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell'art.51 della legge 22 ottobre 1971 n.865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art.35, quarto comma, della medesima legge n.865/1971;
 - che con le suddette deliberazioni di Consiglio Comunale n.3 del 17 gennaio 2001, n.13 del 12 febbraio 2004, il Comune di Castel di Sangro ha stabilito :
 - di consentire la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962 n°167, ovvero delimitate ai sensi dell'art.51 della Legge 22 ottobre 1971 n.865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art.35, quarto comma, della medesima Legge 865 del 1971;
 - i criteri per il calcolo del valore della trasformazione dell'intero comparto del P.E.E.P., determinato ai sensi del comma 48 dell'art.31 della Legge 448/1998, quantificato dal preposto Ufficio Tecnico comunale in Euro 1.026,83, oltre

rivalutazione monetaria, giusta Determinazione del Funzionario Responsabile n.390 del 19 aprile 2004;

- che, il comma 46 lett. a) dell'art.31 della legge 448/1998, così modificato dall'art.23-ter, comma 1-bis, della Legge 135/2012, prescrive che la convenzione debba avere una durata pari a 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipula della nuova concessione;
- che, le deliberazioni di Consiglio Comunale n.3 del 17 gennaio 2001 e n.6 del 4 marzo 2016, stabiliscono che la convenzione da stipulare corrisponda allo schema tipo di convenzione ai sensi dell'art.8 della Legge n.10/1977, così come recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione consiliare n.199/37 del 22 aprile 1980 e s.m.i.;
- che, con istanza pervenuta agli atti del Comune di Castel di Sangro (AQ) al protocollo n.11396 del 23 agosto 2016, la Signora Fiocca Antonella ha richiesto la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie vantato sull'area in questione, in misura pari alla quota di proprietà vantata sul fabbricato, ai sensi dei commi 45, 46 e 47 dell'art.31 della legge n.448/1998;
- che la Signora Fiocca Antonella, con la stessa nota, ha comunicato altresì l'accettazione del corrispettivo, quantificato dall'ufficio tecnico del Comune di Castel di Sangro ai sensi del comma 48, dell'art.31 della Legge 448/1998, nella misura rivalutata di Euro 1.228,40, nonché la corresponsione di eventuali maggiori somme derivanti da una diversa determinazione delle quote di proprietà e la corresponsione dei relativi costi di rettifica contrattuale;

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le parti come sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue :

Articolo 1

Il Comune di Castel di Sangro (AQ), come sopra rappresentato, **TRASFERISCE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.31, commi 45, 46 e 47, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla Signora Fiocca Antonella, che accetta ed acquista per la quota indivisa di 102,14 (centodue virgola quattordici) millesimi, il diritto di proprietà, piena ed esclusiva, sull'area meglio indicata in premessa, della superficie di circa mq 1545, rappresentata in Catasto Terreni del Comune di Castel di Sangro (AQ) al foglio 37, particelle 785, 786 e 787, già particelle n.648, 651 e 398, quota da collegare all'appartamento, ai locali cantina e sottotetto ed al locale garage meglio descritti in premessa, rappresentati in Catasto Fabbricati del Comune di Castel di Sangro al foglio 37, particella 787, subalterni 18 e 5.

Articolo 2

Il possesso dell'immobile si consegue dalla parte acquirente a far tempo da oggi con i conseguenti effetti utili ed onerosi, dandosi atto che l'acquirente è già nel godimento dello stesso.

Articolo 3

Il Comune di Castel di Sangro (AQ), come rappresentato, rinuncia ad ogni ipoteca legale.

Articolo 4

La cessione del diritto di proprietà, avviene attraverso la "trasformazione" del diritto di superficie già vantato e sulla base della normativa richiamata, così che la Signora Fiocca Antonella acquista la piena ed esclusiva proprietà oltre che sull'area e delle unità sopra descritte, anche delle loro pertinenze e consistenze condominiali, nel loro attuale stato di fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni,

azioni, accessioni e pertinenze, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie.

Articolo 5

Il prezzo di detta trasformazione e quindi di cessione del diritto di proprietà e della quota parte dell'area anzidetta, quantificato ai sensi del comma 48 dell'art.31 della Legge n.448/1998, così come determinato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Sangro, è convenuto in Euro 1.228,40 (milleduecentoventotto virgola quaranta).

Articolo 6

La Signora Fiocca Antonella ha versato a favore del Comune di Castel di Sangro (AQ) la somma complessiva di Euro 1.228,40, per come segue:

- Euro 245,68, in data 22 agosto 2016, con bollettino di conto corrente postale n.CPY 00015581383;
- Euro 245,68, in data 22 settembre 2016, con bonifico bancario della UniCredit - Castel di Sangro, n.1101162660258721;
- Euro 245,68, in data 24 ottobre 2016, con bonifico bancario della UniCredit - Castel di Sangro, n.1101162980312270;
- Euro 245,68, in data 22 novembre 2016, con bonifico bancario della UniCredit Castel di Sangro, n.1101163270307087;
- Euro 245,68, in data 22 dicembre 2016, con bonifico bancario della UniCredit Castel di Sangro, n.1101163570453223.

Il Comune di Castel di Sangro, nella persona dell'Ing. Elio Frabotta, dichiara di aver ricevuta detta somma e ne rilascia finale ed estintiva quietanza a saldo.

In riferimento agli obblighi imposti alle parti dall'art.35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2003, n.223, convertito con Legge 248/2006, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiarano :

- che detto corrispettivo è stato pagato con le modalità sopra specificate;
- che non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.

Articolo 7

Gli obblighi, i criteri ed i vincoli di cui allo schema tipo di convenzione ex art.8 della Legge n.10/1977, così come recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione consiliare n.199/37 del 22 aprile 1980 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale P.E.E.P. approvato con deliberazione consiliare n.5 dell'8 marzo 2007 e s.m.i., in ordine in particolare :

- alle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- all'aggiornamento dei prezzi;
- all'obbligo di praticare i prezzi di cessione ed ai canoni di locazione così determinati;
- ai divieti di alienazione temporanei;
- alle clausole di prelazione a favore del Comune di Castel di Sangro;
- ai requisiti soggettivi degli acquirenti e dei locatari;
- alla durata, alle sanzioni, ai casi di nullità ed ai destinatari degli impegni;

risultano decaduti a far data dal **18 dicembre 2010**, in virtù della previsione di cui al comma 46 lett.a) dell'art.31 della legge 448/1998, così come modificato dall'art.23-ter comma 1-bis della Legge 135/2012.

In conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote millesimali delle parti condominiali di proprietà della comparente, essendo decaduti tutti i limiti di negoziabilità di cui alla citata normativa, potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione a chiunque senza dover corrispondere ulteriori somme di denaro al Comune di Castel di Sangro e nessuna comunicazione dovrà più essere fatta al Comune stesso in merito alla loro vendita o a locazione.

Articolo 8

Perdono validità, limitatamente agli immobili della Signora Fiocca Antonella, le pattuizioni incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex art.35 L.865/71 con cui è stato concesso il diritto di superficie alla Cooperativa "COLLE SAN VITO – Cooperativa Edilizia a r.l.", giusta atto Notaio Silvana Golia, Rep.n.11768 del 19 dicembre 1990.

Restano ferme, nel caso di fruizione di mutuo agevolato per l'acquisto della casa, ovvero, di beneficio di un contributo in conto capitale erogato dalla regione o dallo Stato, le previsioni di cui all'art.20 della Legge n.179/1992.

Articolo 9

La presente convenzione, con le eventuali integrazioni o modifiche, viene trascritta nei registri immobiliari a cura e spese della parte acquirente.

Le parti danno atto che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art.3, comma 60 della legge 23 dicembre 1996 n.662.

Le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, ivi compreso l'aggiornamento delle intestazioni catastali, sono a carico della parte acquirente che fin d'ora chiede le agevolazioni fiscali di legge con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.32 del D.P.R. 601/1973 e art.3 comma 81 della Legge n.549/1995 e Legge 895/1971.

Articolo 10

Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che la costruzione del complesso immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza della Concessione Edilizia n.34 del 30 maggio 1983 e successiva variante in data 14 agosto 1985 n.87.

Si specifica che ai fini urbanistici-edilizi restano ferme le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, anche in merito alle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi.

Le parti dichiarano in particolare che, trattandosi di trasferimento di area pertinenziale di unità censite al Catasto Fabbricati inferiore a 5000 metri quadrati :

- al presente atto non è necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica;
- non si rende necessario prestare alcuna dichiarazione/garanzia in ordine alla conformità degli impianti;
- non è parimenti necessario che la parte acquirente dia atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica;
- non si rende necessario altresì che l'intestatario Comune di Castel di Sangro (per la proprietà dell'area) dichiari che i dati catastali sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e nemmeno che il medesimo Comune dichiari che le planimetrie catastali sono regolarmente depositate in catasto e conformi allo stato di fatto dell'immobile sopra indicato.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli atti amministrativi richiamati, dichiarando di averne esatta conoscenza, ancorché non materialmente allegati, ai quali si fa riferimento per quanto non previsto e che sono considerati dai sottoscrittori parti integranti del presente atto. Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della Legge vigente.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 06/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 06/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
